



DELIBERAZIONE N° 204
SEDUTA DEL 19 FEB. 2008

SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA'
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA'
DIPARTIMENTO

OGGETTO DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTEGRATIVI AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1-BIS, DELLA L.R. N.28/2000 E SS.MM.II.

Relatore ASSESSORE DIP.TO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA'
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

La Giunta, riunitasi il giorno 19 FEB. 2008 alle ore 12,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Vincenzo FOLINO Vice Presidente	X	
3.	Antonio AUTILIO Componente		X
4.	Roberto FALOTICO Componente	X	
5.	Innocenzo LOGUERCIO Componente	X	
6.	Antonio POTENZA Componente	X	
7.	Vincenzo SANTOCHIRICO Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n.1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n.2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n.637 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto:"Modifica della D.G.R. n.2903 del 13.12.2004:< Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa>";

VISTA la L.R. 5 aprile 2000, n.28, con cui sono state dettate norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17 aprile 2001 n.18, dalla L.R. 4 gennaio 2002 n.5, dalla L.R. 7 agosto 2003 n.29, dalla L.R. 2 febbraio 2004 n.1, dalla L.R. 27 gennaio 2005 n.5, dalla L.R. 8 agosto 2005 n.27, dalla L.R. 2 febbraio 2006 n.1 e dalla L.R.30 gennaio 2007 n.1;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.882 del 21/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto alla costituzione della Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie ai sensi dell'art.8 della legge regionale citata;

CONSIDERATO che la L.R. n.28/2000 e ss.mm.ii. all'art.2, comma 1-bis, stabilisce che:" La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale tecnica di cui alla presente legge, è autorizzata ad emanare direttive di indirizzi integrativi di cui agli allegati A) e B) sia in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi della struttura sia per la corretta applicazione della legge e per la specificazione dei casi di cui all'art.4 della presente legge";

RILEVATO che, in sede di applicazione della L.R. n.28/2000 e ss.mm.ii. ed, in particolare delle disposizioni che disciplinano la branca specialistica di " Diagnostica per Immagini", si sono evidenziate problematiche interpretative in merito all'installazione ed all'uso di apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare di tipo settoriale con campo statico di induzione magnetica inferiore a 0,5 Tesla presso strutture sanitarie già autorizzate per la predetta branca specialistica;

ATTESO che l'Istituto Superiore di Sanità, a seguito di richiesta di parere avanzata da una struttura sanitaria privata operante nella Regione Basilicata e parte in causa nel suesposto contenzioso interpretativo, è intervenuto con nota Prot.11/10/2007-0052030 (class.03/09/2007 - 044264/BCN.6), assegnata all'Ufficio 72AA del Dipartimento Salute in data 24/01/2008 con nota Prot.16734/7202, fornendo precisazioni in merito all'art.3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;

CONSIDERATO che le problematiche di cui sopra sono state oggetto di disamina da parte della Commissione Regionale tecnica che - nella seduta del 25/01/2008 - sulla base della documentazione agli atti, nonché della normativa nazionale e regionale vigente ritenendo opportuno di proporre l'emanazione di una apposita direttiva di indirizzo integrativo dell'Allegato A " Diagnostica per Immagini" della L.R. n.28/2000 e ss.mm.ii., ha espresso il proprio motivato parere così come di seguito riportato:< La installazione e l'uso di apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare di basso campo(inferiore a 0,5 Tesla) dedicata allo studio delle sole articolazioni all'interno di strutture sanitarie autorizzate per l'esercizio dell'attività nella branca disciplinare " Diagnostica per Immagini" determina una mera integrazione diagnostica di metodiche già fornite dalla struttura che non configura una modifica dei volumi di attività,intesa quale possibilità di svolgere altre e diverse attività rispetto a quelle già oggetto dell'autorizzazione originaria.

Pertanto non è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n.28/2000 e s.m.i. in osservanza delle norme contenute nell'art.3 del D.P.R. n.542 del 08/08/1994.

Restano confermati gli obblighi e gli oneri contenuti nel decreto surrichiamato>;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

- di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 1-bis, della L.R. n.28/2000 e ss.mm.ii., la seguente direttiva di indirizzo integrativo dell'Allegato A " Diagnostica per Immagini" della L.R. n.28/2000 e ss.mm.ii.: < La installazione e l'uso di apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare di basso campo(inferiore a 0,5 Tesla) dedicata allo studio delle sole articolazioni all'interno di strutture sanitarie autorizzate per l'esercizio dell'attività nella branca disciplinare " Diagnostica per Immagini" determina una mera integrazione diagnostica di metodiche già fornite dalla struttura che non configura una modifica dei volumi di attività,intesa quale possibilità di svolgere altre e diverse attività rispetto a quelle già oggetto dell'autorizzazione originaria.

Pertanto non è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n.28/2000 e s.m.i. in osservanza delle norme contenute nell'art.3 del D.P.R. n.542 del 08/08/1994.

Restano confermati gli obblighi e gli oneri contenuti nel decreto surrichiamato>;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


 ("Inserire Nome e Cognome")

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

A. Rosa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

E. Pautro

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27-2-08
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Longo

